

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 14 MARZO 2013

Dellb. n. 222

OGGETTO: determinazione della nuova dotazione organica. Linee guida e di indirizzo della programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015.

L'anno duemilatredici, il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Paolo
Antonio
Biagio
Francesco Vincenzo
Nicola
Bianca
Gennaro

ROMANO
VALIANTE
IACOLARE
NAPPI
MARRAZZO
D'ANGELO
MUCCIOLO

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Questore
Consigliere Questore
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

Sono assenti: ///

Presiede: Pres. Romano

Assiste il dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE: Pres. Romano

Oggetto: determinazione della nuova dotazione organica. Linee guida e di indirizzo della programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015.

Sulla scorta dell'istruttoria predisposta del Settore Personale,

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l'art. 39, commi 1 e 2, della Legge n. 449/1997 e s.m.i., a norma dei quali: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale..."*;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per effetto del quale: *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate...previa verifica degli effettivi fabbisogni..."* (1° comma); *"Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale..."* (3° comma); *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i...."* (4° comma);

VISTO il comma 4-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prescrive la partecipazione dei competenti dirigenti all'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti;

VISTO l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che al comma 4 riporta: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i..."*;

PRESO ATTO della deliberazione U.P. n. 480/2007, esecutiva, con la quale, sulla scorta di norme regionali che nel tempo hanno istituito nuove strutture amministrative, nuovi organismi, ed ampliato il numero delle Commissioni ordinarie e speciali, si determinava la dotazione organica del Consiglio regionale ad oggi vigente e si fissava il fabbisogno di personale per il triennio 2007/2009;

CONSIDERATO che la **dotazione organica**, come determinata dal provvedimento sopra citato ed in materia ultimo in ordine di tempo, **è attualmente composta da n. 400 unità, di cui n. 39 unità dirigenti e n. 361 unità di comparto**;

VISTA la determinazione del dirigente A.G.C. n. 50 del 21/12/2012, con la quale si dà mandato al Settore personale di procedere, nel predisporre la presente proposta di delibera, alla riduzione dei posti dell'organico dirigenziale con contestuale soppressione di egual numero di posti di dirigente per i quali si provvede alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che negli anni 2009, 2010 e 2011 si sono sottoscritti n. 3 risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dirigenziale ai sensi dell'art. 17 del CCNL Comparto Regioni/Enti Locali Area della dirigenza 1998/2001, come modificato dall'art. 15 del successivo contratto 2002/2005, con contemporanea soppressione di un egual numero di posti nella dotazione organica dei dirigenti che risultava, quindi, composta da n. 36 unità;

PRESO ATTO, altresì, che in forza dell'art. 57 della L.R. n. 1/2008, si è sottoscritto un'ulteriore risoluzione consensuale (regionale) di rapporto di lavoro dirigenziale a far data dal 01/01/2009, che, con la sua contemporanea soppressione, ha ulteriormente ridotto la dotazione organica a n. 35 unità;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 23 marzo 2011, dove in un passaggio si riporta un concetto che la Corte aveva già espresso in precedenza: «...la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)*;

VISTO, ancora, l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche in Legge n. 122/2010, il quale, nel sostituire l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, richiama le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ad assicurare la riduzione delle spese generali di personale, garantendo il contenimento occupazionale tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali, ed in mancanza di detta riduzione applica il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO che l'obbligo di riduzione delle spese generali del personale di cui al punto precedente, da attuarsi annualmente nell'arco del triennio di vigenza del presente provvedimento, si riferisce al costo del personale comunque in servizio presso l'ente regione Campania, con qualsiasi tipologia di contratto, sia esso di ruolo, che a tempo determinato o in posizione di comando, così come specificato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel Parere n. 497 del 20/12/2011;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra riportato, di attuare detta riduzione delle spese generali del personale attraverso il ridimensionamento della dotazione organica di questa amministrazione e di operare tale riduzione attraverso il sistema di calcolo percentuale che il legislatore nazionale utilizza per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici e che ribadisce all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011;

PRESO ATTO che nella norma specificata al punto precedente si stabilisce che gli enti pubblici in essa richiamati, dopo le riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'art. 74, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 (10% delle dotazioni dirigenziali non di prima fascia e 10% delle dotazioni non dirigenziali), e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010 (10% delle dotazioni dirigenziali e 10% delle dotazioni non dirigenziali), procedano, entro il termine massimo del 31/03/2012, ad un'ulteriore riduzione del 10% delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale;

VISTO l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 35/2012, convertito in L. n. 135/2012 (cd *spending review*) che statuisce, oltre quelli attuati in base alle normative riportate al punto precedente, un ulteriore taglio alle dotazioni organiche, e specificatamente il 10% di quelle dirigenziali e non dirigenziali;

CONSIDERATO che è in itinere una procedura concorsuale per l'assunzione di unità di categoria B per un concorso pubblico esterno a 14 posti elevabili a 39, dandosi atto che i posti vacanti risultano essere in numero effettivo di 39 a seguito degli scorrimenti per il personale di ruolo già operati nel passato;

PRESO ATTO che operate dette riduzioni secondo lo schema fissato dalla norma, e utilizzando il sistema di arrotondamento del quoziente all'unità inferiore o superiore suggerito dall'art. 19, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., **la dotazione organica risulta così rideterminata: n. 23 unità di dirigenti e n. 276 unità di comparto (237 + 39 cat. B del concorso in atto);**

PRESO ATTO, ancora, **che nel corso del 2012 sono stati sottoscritti n. 4 risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del CCNL Comparto Regioni/Enti Locali Area della dirigenza 1998/2001, come modificato dall'art. 15 del successivo contratto 2002/2005**, con ulteriore soppressione dei posti nella dotazione organica dei dirigenti che risulta, quindi, ora composta da **n. 19 unità;**

DATO ATTO, altresì, che alla data odierna **sono in servizio n. 17 dirigenti di ruolo, mentre per il comparto sono in servizio n. 222 unità di ruolo, suddivisi in n. 20 cat. B, n. 83 cat. C e n. 119 cat. D;**

TENUTO CONTO che un dirigente è in regime di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età e, in base all'art. 31, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, detto trattenimento, per tutta la sua durata, equivale ad assunzione *"...i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale..., le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivanti dai trattenimenti in servizio"*. Ne deriva che **alla data odierna sono vacanti, sulla base della dotazione organica come più sopra rideterminata, n. 1 unità dirigenziali e n. 54 unità di comparto** incluse n. 39 unità di categoria B del concorso in atto;

PRESO ATTO che la **programmazione del fabbisogno del personale**, per il triennio 2013/2015 si svolge all'interno di un quadro normativo di riferimento che, come riportato anche nella Deliberazione della Corte dei Conti – Sez. delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2012 del 12/06/2012, prevede:

- l'obbligo di dotarsi di un Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, recante "Codice della pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". La mancanza di tale piano determina il divieto di assunzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (art. 1, comma 557, della

Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010);

- l'estensione della "sanzione" del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in precedenza prevista per il solo caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche all'ipotesi della mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente (*art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010);*
- il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere l'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (*art. 76, comma 7, del D.L. n. 112, convertito in Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);*
- la possibilità, per gli enti che hanno rispettato la percentuale di cui al punto precedente, di procedere l'anno successivo ad assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (*art. 76, comma 7, del D.L. n. 112, convertito in Legge n. 133/2008, come in ultimo modificato dall'art. 4 ter, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, da applicarsi alle assunzioni del solo personale di ruolo così come specificato dall'art. 4, comma 103, lett. a), della Legge n. 183/2011);*
- l'esclusione dai vincoli assunzionali di cui al punto precedente delle coperture dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni (mobilità volontaria) sottoposte al regime di limitazione (*art. 1, comma 47, della Legge 30/12/2004, n. 311) con parallela cancellazione del posto ceduto dalla dotazione organica dell'amministrazione di provenienza così da mantenere l'equilibrio generale della spesa pubblica per il personale;*
- la riserva nei concorsi pubblici a favore del personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, in misura non superiore al 50% dei posti (*art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 62 del D. Lgs. n. 150/2009 e art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009);*
- la necessità di attivare, prima di qualsiasi procedura finalizzata alla copertura dei posti vacanti in organico, le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria (*artt. 34-bis e 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)*
- la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione e lavoro o con somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 (*art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010);*

CONSIDERATO l'art. 19, comma 8, della L.R. n. 16/2010, che prorogava al 31/12/2011 i termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania ed in scadenza nell'anno 2010, e che quindi, **ad oggi, non ci sono graduatorie regionali aperte riguardanti il personale;**

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come interamente sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011, sulla scorta del quale si prende atto che questa amministrazione non si trova nelle situazioni di cui al comma 1 del predetto articolo, quindi non è suscettibile della sanzione di cui al successivo comma 2;

CONSIDERATI tutti i presupposti normativi sopra indicati, si determina che la programmazione del fabbisogno triennale del personale di questa amministrazione opererà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con le limitazioni delle assunzioni fissate dalla vigente legislazione nazionale, nel rispetto della dotazione organica come sopra rideterminata e dei vigenti principi normativi stabiliti dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di natura finanziaria e procedurale, che regolano il sistema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;

VISTE le leggi nazionali sulle assunzioni nella P.A. sopra richiamate;

VISTO lo Statuto della regione Campania, in particolare l'art. 67;

VISTE le leggi regionali sul personale e la sua contabilità,

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare **la nuova dotazione organica che risulta così rideterminata: n. 19 unità di dirigenti e n. 276 unità di comparto** nei quali sono incluse le n. 39 unità di categoria B del concorso in atto;
- 2) di dare atto che alla data odierna sono in servizio n. 17 dirigenti di ruolo, mentre per il comparto saranno in servizio n. 222 unità di ruolo, suddivisi in n. 20 cat. B, n. 83 cat. C e n. 119 cat. D, e che quindi, sulla base della dotazione organica così come rideterminata al punto precedente e sulla scorta di quanto specificato in narrativa, **alla data odierna sono vacanti n. 1 unità dirigenziali e n. 54 unità di comparto**, incluse le n. 39 unità di categoria B del concorso in atto;
- 3) di dare atto che la presente dotazione organica esplicherà i suoi effetti sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento amministrativo;
- 4) di dare atto che questa amministrazione non si trova nelle situazioni di cui al novellato art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, quindi non è suscettibile della sanzione di cui al successivo comma 2;
- 5) di dare atto che le singole scelte programmatiche di questa amministrazione in materia di personale nel triennio di riferimento opereranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con le limitazioni alle assunzioni fissate dalla vigente legislazione nazionale, nel rispetto: a) della dotazione organica come rideterminata dal presente atto, b) delle linee programmatiche e degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, c) dei vigenti principi normativi stabiliti dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di natura finanziaria e procedurale, che regolano il sistema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
- 6) di riservare a successivi atti deliberativi, nel rispetto delle vigenti normative in materia, l'individuazione, nell'ambito delle categorie di comparto, dei profili dei posti vacanti così come rideterminati dal presente provvedimento, l'indicazione di quali e quanti siano i posti eventualmente da ricoprire mediante assunzioni a

tempo indeterminato e determinato mediante indizione di procedure amministrative, di mobilità e/o concorsuali che rispondano alle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione nel rispetto del numero e tipologia dei posti vacanti e delle possibilità assunzionali;

- 7) di dare atto che questa amministrazione, in ossequio al dettato dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche in Legge n. 122/2010, rispetterà tale dettato normativo attraverso la riduzione annuale delle spese generali del personale dell'intero ente regione Campania nel triennio di vigenza del presente provvedimento, considerando tali costi in relazione alla totalità del personale comunque in servizio, sia di ruolo, sia a tempo determinato, sia in posizione di comando, così come specificato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel Parere n. 497 del 20/12/2011;
- 8) di inviare il presente atto a tutti i Settori del Consiglio regionale;
- 9) di incaricare il Settore Personale ed il Settore Bilancio e Ragioneria a porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il Responsabile Settore Personale
dott. ssa Giovenco Maria Grazia